



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2023, n. 26.

Istituzione del *Disability Manager* della Regione Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42S3 del 19 ottobre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, dai principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione e da quelli riconosciuti nel proprio statuto, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), tutela i diritti delle persone con disabilità e sostiene azioni utili alla promozione della loro piena partecipazione alla vita attiva della comunità.

Art. 2.

Istituzione e compiti del Disability Manager della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 3/2019, istituisce, presso la Giunta regionale, l'ufficio del *Disability Manager*, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l'autonomia e per promuovere e garantire l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all'inserimento lavorativo, dal momento della valutazione del fabbisogno dell'Ente alla valutazione dell'eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, all'inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio, per sostenere ogni passaggio anche attraverso la promozione delle convenzioni di cui alla legge n. 68/1999.

2. Il *Disability Manager*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell'ambito dei processi di inserimento delle persone con disabilità, esercita le proprie funzioni nell'ambito della Giunta e del Consiglio regionale, nel rispetto dell'autonomia propria dell'organo.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, definisce, in linea con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 24 giugno 2019, n. 1 (Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette), le funzioni specifiche del *Disability Manager*, nonché i criteri e i requisiti necessari alla sua individuazione, gli aspetti organizzativi e funzionali per la nomina e lo svolgimento delle mansioni correlate, facendo fronte alle esigenze della presente legge con personale dedicato.

4. Il *Disability Manager* collabora con le strutture organizzative regionali competenti nelle rispettive materie, ferme restando le relative attribuzioni individuate dalla delibera di cui al comma

Art. 3.

Verifica della gestione

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, il *Disability Manager* predisponde una relazione sull'attività espletata che la Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione consiliare, in merito all'attività svolta.

2. La relazione sull'attività espletata dal *Disability Manager*, di cui al comma 1, descrive:

- a) gli interventi realizzati;
- b) i risultati raggiunti;
- c) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti;
- d) le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e di tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- e) i possibili interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate.

Art. 4.

Registro regionale


1. È istituito il Registro regionale dei *Disability Manager*, con funzione esclusivamente ricognitiva.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 6.

Abrogazioni

1. Il comma 2-*bis* dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2019 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 94 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 ottobre 2023

CIRIO

(Omissis).

23R00524

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2023, n. 27.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42S3 del 19 ottobre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Promozione e valorizzazione della filiera del legno

1. In coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale, in conformità e nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e nell'ambito del Programma forestale regionale (PFR) di cui all'art. 9 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), la Regione promuove e valorizza la filiera regionale del legno, nonché i relativi prodotti derivanti dai comparti agroforestale, artigianale e industriale, perseguendo una politica di filiera basata sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e sulla competitività.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la filiera del legno si articola, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:

a) lavorazione artigianale tradizionale del legno, compreso il settore del restauro;

b) produzione industriale di prodotti derivanti dalla lavorazione del legno;

c) lavorazione del legno nel settore dell'edilizia, bioedilizia e della carpenteria compreso il settore industriale;

d) uso del legname di scarto delle lavorazioni per il riutilizzo e il recupero di materia o energia;

e) recupero a fini produttivi o energetici del legname presente negli alvei dei corsi d'acqua piemontesi divelto e depositato lungo fiumi, torrenti o superfici lacuali a seguito di eventi alluvionali;

f) attività di formazione degli operatori della filiera del legno;

g) utilizzo a cascata delle biomasse al fine di aumentare l'efficienza nell'impiego delle risorse.

Art. 3.

Obiettivi e finalità

1. La Regione, nell'ambito delle politiche forestali regionali di cui alla legge regionale n. 4/2009, persegue la valorizzazione della filiera del legno piemontese tramite:

a) sviluppo della filiera corta e dell'uso a fini produttivi di legname di provenienza regionale;

b) promozione delle esportazioni dei prodotti industriali e artigianali;

c) diffusione di pratiche sostenibili dal punto di vista sociale, energetico e ambientale;


d) riutilizzo e recupero dei materiali di scarto ai fini della promozione dell'economia circolare della filiera del legno ai sensi dell'art. 7;

e) cooperazione con gli enti locali al fine di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 e della normativa statale;

f) valorizzazione dell'artigianato del legno tradizionale e artistico.

2. La Regione sostiene le esportazioni delle produzioni della filiera artigianale e industriale del legno piemontese, cooperando con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presenti sul territorio regionale, con il Centro estero per l'internazionalizzazione del Piemonte e con l'Istituto italiano per il commercio estero e promuove la presenza delle imprese presso le fiere nazionali e internazionali di settore.

3. La Regione promuove la formazione, da parte delle agenzie formative accreditate ai sensi dell'articolo 11 del-



la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), degli operatori della filiera del legno al fine di migliorarne le capacità tecniche e lavorative, implementare la sicurezza sul lavoro e fornire la piena valorizzazione professionale delle figure operanti nella lavorazione del legno e dei suoi derivati, in coerenza con quanto già previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

4. La Regione promuove la gestione forestale associata in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 34/2018 e dall'art. 18 della legge regionale n. 4/2009.

Art. 4.

Cooperazione con le regioni confinanti

1. La Regione, nell'ambito delle strategie inerenti allo sviluppo sostenibile, può concludere nuovi accordi con le regioni confinanti con il territorio regionale, al fine di ottimizzare la gestione dei boschi, anche cooperando sull'innovazione tecnologica e sulle tecniche di lavorazione a minor impatto ambientale e maggiormente sostenibili.

Art. 5.

Marchio regionale del mobile piemontese

1. La Regione, al fine di valorizzare la filiera del mobile regionale, promuove la creazione di un marchio regionale di eccellenza del mobile piemontese, con logo grafico comune su tutto il territorio regionale, che prevede la concessione del marchio di qualità alle aziende, con sede produttiva in Piemonte, che utilizzano nelle loro produzioni di mobili e arredi o in determinate linee produttive legname in percentuale non inferiore al 60 per cento proveniente dal Piemonte o in combinazione con legname di altra provenienza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità operative per la creazione del marchio di cui al comma 1, nonché le relative forme di marketing territoriale e promozionale ad esso correlate, anche con riferimento alle nuove forme di comunicazione multimediale e telematica e alle tecnologie digitali.

Art. 6.

Falegnamerie tradizionali

1. La Regione riconosce le falegnamerie tradizionali piemontesi, come parte del patrimonio culturale regionale e della storia dell'artigianato locale, promuove la diffusione e la conoscenza delle tecniche tradizionali e ne valorizza il ruolo nell'ambito delle politiche regionali del turismo come produzioni artigianali tipiche.

2. La Regione, per sostenere le falegnamerie di cui al comma 1, promuove le seguenti misure:

a) un portale telematico regionale delle falegnamerie tradizionali del Piemonte, in coordinamento con il sito internet Legno Nord Ovest, al fine di promuoverne la storia e la conoscenza presso il pubblico piemontese, nazionale e internazionale;

b) le forme di pubblicizzazione, a favore dei consumatori, dei metodi tradizionali di lavorazione del legno delle falegnamerie tradizionali piemontesi; c) la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali;

d) il favorire l'aggregazione in cooperative e consorzi anche mediante forme di incentivi quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di spazi pubblici dismessi per lo svolgimento delle attività sia produttive che espositive;

e) l'incentivare l'inserimento di giovani formati;

f) il sostenere la presenza all'estero in occasione di fiere e mostre degli artigiani del legno dando priorità alle forme aggregative.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per la realizzazione delle misure di cui al comma 2.

Art. 7.

Economia circolare della filiera del legno

1. La Regione, con la cooperazione degli enti locali e degli organismi statali competenti e nel principio dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, promuove un utilizzo razionale delle risorse favorendo il riutilizzo e il recupero di materia ed energia dello scarto delle lavorazioni della filiera del legno e del legno divelto e depositato lungo fiumi, torrenti e aree lacuali.

2. La Regione opera per la realizzazione di un modello regionale di tracciabilità delle filiere del recupero del legno al fine di:

a) analizzare e certificare la filiera che inizia dal recupero del legno dai rifiuti urbani;

b) promuovere presso gli enti locali un uso sostenibile delle risorse;

c) migliorare le informazioni al consumatore sulla provenienza delle materie legnose utilizzate per le produzioni di oggetti derivanti dal recupero del legno.


3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione si avvale della cooperazione degli enti locali, delle aziende operative nel settore della raccolta dei rifiuti e delle aziende del settore della filiera del legno.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità operative di realizzazione del modello di cui al comma 2.

Art. 8.

Promozione dei patti territoriali di cooperazione e collaborazione

1. La Regione, nell'ambito della normativa nazionale relativa agli accordi di foresta, in collaborazione con gli enti locali, le province e la Città metropolitana di Torino, le unioni montane, le associazioni di categoria più rappresentative operanti nel settore della lavorazione del legno, le associazioni inerenti i proprietari dei boschi e i rappresentanti delle aree protette e dei parchi naturali regionali, favorisce l'adozione degli accordi di foresta e promuove,



per facilitarne l'attuazione, patti territoriali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno, che promuovono i seguenti aspetti:

- a) semplificazione burocratica e amministrativa per le aziende operanti nel settore del legno;
- b) valorizzazione della filiera corta e della lavorazione del legno con materia prima locale;
- c) sviluppo della conoscenza reciproca del settore e del mercato del legno;
- d) sostegno alla formazione professionale;
- e) innovazione della sostenibilità ambientale del comparto del legno;
- f) accordi tra proprietari del bosco e produttori di energia per la valorizzazione del patrimonio boschivo in chiave energetica.

2. La sottoscrizione di patti territoriali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno, con durata non inferiore al triennio e rinnovabili previo accordo congiunto tra gli enti firmatari, è approvata dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce ulteriori criteri e modalità di funzionamento dei patti territoriali di cooperazione per lo sviluppo della filiera del legno di cui al comma 1.

Art. 9.

Contributi

1. La Regione può concedere contributi alle aziende per la filiera del legno, ai comuni o unioni montane o unioni di comuni, per le seguenti forme di intervento:

- a) apertura di nuove segherie e potenziamento delle attività di segheria già esistenti;
- b) macchinari e attrezzature per migliorare le attività di esbosco, allestimento, prima lavorazione del legno, cippatura e trasporto;
- c) recupero del legno di scarto delle lavorazioni della filiera del legno a fine di produzione di biomasse o energia o materiali di riciclaggio e imballaggi;
- d) recupero del legno a fini produttivi derivante da ammassi alluvionali o alberi abbattuti a seguito di eventi naturali calamitosi;
- e) adesione, da parte delle imprese a regimi di certificazione di qualità ambientale conformi alla normativa europea;
- f) innovazione tecnologica della filiera del legno, con particolare riferimento ad azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche e del risparmio di emissioni in atmosfera;
- g) utilizzo in prevalenza di specie arboree presenti nel territorio regionale;
- h) interventi di incremento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) interventi per la riduzione del frazionamento fondiario.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di partecipazione delle imprese ai bandi e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal comma 1.

Art. 10.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

Monitoraggio

1. La Giunta regionale predispone la verifica triennale degli interventi concessi e realizzati nel triennio precedente, al fine di valutare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascuno di essi e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

2. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale con cadenza triennale una relazione contenente:

- a) lo stato di attuazione finanziario;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) il fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore.


Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge valutati in euro 100.000 per l'anno 2023, euro 30.000 per l'anno 2024 ed euro 15.000 per l'anno 2025, si fa fronte con la riduzione di risorse di pari importo presenti sulla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo I (Spese correnti) e contestuale incremento della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 50.000 per l'anno 2023, euro 20.000 per l'anno 2024 ed euro 10.000 per l'anno 2025, si fa fronte con la riduzione di risorse di pari importo presenti sulla missione 20, programma 20.03, titolo II (Spese in conto capitale) e contestuale incremento della missione 14, programma 14.01, titolo II, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 ottobre 2023

CIRIO

(*Omissis*).

23R00525

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2022, n. 7.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. Gen. del 5 agosto 2022*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2021

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2021, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro

6.987.726.993,54, di cui euro 6.550.843.572,42 sono state riscosse e versate ed euro 436.883.421,12 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2021

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 6.833.834.380,14 di cui euro 6.008.126.425,41 sono state pagate ed euro 825.707.954,73 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideeterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

residui iniziali

euro 1.637.317.182,40

dei quali nell'esercizio 2021 sono stati riscossi e versati

euro 336.451.905,23

sono stati eliminati

euro 4.910.882,00

e sono rimasti da riscuotere

euro 1.925.954.395,17

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideeterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

residui iniziali

euro 1.782.962.329,15

dei quali nell'esercizio 2021 sono stati pagati

euro 738.349.660,12

sono stati eliminati

euro 52.077.868,81

e sono rimasti da pagare

euro 992.534.800,22



Art. 6.

*Residui attivi alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2021*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2021 (articolo 2)	euro 436.883.421,12
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2020 e precedenti (articolo 4)	euro 1.295.954.395,17
residui attivi al 31 dicembre 2021	euro 1.732.837.816,29

Art. 7.

*Residui passivi alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2021*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2021 (articolo 3)	euro 825.707.954,73
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2020 e precedenti (articolo 5)	euro 992.534.800,22
residui passivi al 31 dicembre 2021	euro 1.818.242.754,95

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			€ 1.966.077.784,02
	RESIDUI	COMPETENZA	
Riscossioni	€ 336.451.905,23	€ 6.550.843.572,42	€ 6.887.295.477,65
Pagamenti	€ 738.349.660,12	€ 6.008.126.425,41	€ 6.746.476.085,53
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			€ 2.106.897.176,14

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2021 è accertato nella somma di euro 883.638.401,09 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			€ 2.106.897.176,14
	RESIDUI	COMPETENZA	
Residui attivi	€ 1.295.954.395,17	€ 436.883.421,12	€ 1.732.837.816,29
Residui passivi	€ 992.534.800,22	€ 825.707.954,73	€ 1.818.242.754,95
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			€ 258.652.516,02
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			€ 879.201.320,37
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021			€ 883.638.401,09



2. L'avanzo alla chiusura dell'esercizio 2021, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 403.862.246,91.

Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2021 è stabilito in euro 51.639.134,04, integralmente portato a nuovo, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO	2021
Totale componenti positivi della gestione	€ 6.068.383.977,77
Totale componenti negativi della gestione	€ 6.073.642.164,84
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione	€ -5.258.187,07
Totale proventi ed oneri finanziari	€ 20.952.650
Totale rettifiche di valore attività finanziarie	€ 656.761,58
Totale proventi ed oneri straordinari	€ 104.688.382,09
Risultato prima delle imposte	€ 121.039.607,38
Imposte	€ 69.400.473,34
Risultato dell'esercizio	€ 51.639.134,04

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro 16.376.231.973,01 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021
Totale crediti vs partecipanti	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 1.354.733.282,64
Totale immobilizzazioni materiali	€ 7.777.392.594,81
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 3.508.164.625,03
Totale immobilizzazioni	€ 12.640.290.502,48
Totale rimanenze	€ 6.668.667,23
Totale crediti	€ 1.547.714.724,65

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0,00
Totale disponibilità liquide	€ 2.181.092.800,18
Totale attivo circolante	€ 3.735.476.192,06
Totale ratei e riscontri	€ 465.278,47
Totale dell'attivo	€ 16.376.231.973,01

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro 16.376.231.973,01, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021
Titolo patrimonio netto	€ 13.974.750.691,16
Totale fondi per rischi ed oneri	€ 215.633.100,81
Totale trattamento di fine rapporto	€ 106.607.424,95
Totale debiti	€ 2.066.782.657,62
Totale ratei e risconti	€ 12.458.098,47
Totale del passivo	€ 16.376.231.973,01
Totale conti d'ordine	€ 1.371.099.612,20

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, 3 agosto 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

24R00033



LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2022, n. 8.

Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021.

(Pubblicata nel Numero straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. gen. del 5 agosto 2022)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Allegati

1. Sono approvati l'allegato n. 10, annesso alla presente legge, concernente lo schema del rendiconto consolidato della Provincia autonoma di Bolzano con il Consiglio provinciale, nonché gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, dalla lettera a) alla lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 2.

Approvazione

1. Il rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati annessi alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 3 agosto 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

24R00034

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2023, n. 7.

Istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 60 Ordinario del 27 luglio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, in autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2.

Destinatari

1. Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della legge n. 104/1992, nonché in favore delle persone la cui disabilità sia in via di accertamento e in attesa del riconoscimento definitivo.



Art. 3.

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela;

b) vigila sulle condizioni delle persone con disabilità ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie con sede nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelle che non possono autodeterminarsi e a quelle prive di legami familiari;

c) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione sociale;

d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;

e) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;

f) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata, anche in collaborazione con gli enti di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);

g) vigila affinché sia garantita alle persone con disabilità pari opportunità nell'accesso all'istruzione di ogni ordine e grado;

h) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

i) promuove, mediante raccordo con la consiglieria di parità, il rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità;

l) vigila sull'attuazione della normativa vigente in materia di istituzione del *disability manager* promuovendone il ruolo, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità;

m) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e digitali;

n) può proporre alle amministrazioni competenti misure volte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;

o) promuove eventi formativi, professionalizzanti e di aggiornamento, secondo le specificità e peculiarità della disabilità, dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

p) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge n. 18/2009 e successive modifiche;

q) promuove iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché con gli altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

r) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione dei distretti socio-sanitari, degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;

s) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione e sui diritti delle persone con disabilità;

t) promuove iniziative, rivolte in particolare ai giovani, per la sensibilizzazione e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nei confronti di persone con disabilità;

u) promuove iniziative per facilitare l'accesso delle persone con disabilità ai servizi pubblici, con particolare attenzione a quelli per la salute affinché venga garantito il diritto all'assistenza sanitaria di tutte le persone con disabilità e, in particolare, a coloro che non sono in grado di collaborare con il personale medico;

v) segnala agli organi competenti la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza, condotte omissive e gravi ritardi nell'azione delle amministrazioni competenti a tutela delle persone con disabilità;

z) promuove iniziative volte a prevenire l'istituzionalizzazione e sensibilizzare alla deistituzionalizzazione, anche attraverso la realizzazione di progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati che favoriscano l'abitare in autonomia o in *cohousing* sociale;

aa) vigila affinché le decisioni inerenti ai diritti fondamentali delle persone con disabilità scaturiscano dalla libera volontà espressa senza condizionamenti, attraverso le modalità compatibili con le condizioni dei singoli.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti, pubblici e privati, e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e si coordina con la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il difensore civico e la Consiglieria



di parità della Regione. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

3. Il Garante informa i soggetti di cui all'art. 2, che ne fanno richiesta, in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e di tutela legale.

4. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, dalle aziende sanitarie locali, dagli enti, istituti e società a partecipazione regionale, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), dai comuni e da ogni altro ente pubblico le informazioni, gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

6. Il Garante segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 4.

Relazioni agli organi istituzionali

1. Il Garante:

a) riferisce di norma ogni sei mesi alla giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull'attività svolta;

b) presenta una relazione annuale al consiglio regionale sulla condizione delle persone con disabilità nella regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate in cui illustra le attività svolte e quelle in programma per l'anno successivo;

c) riferisce annualmente al tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e alla cabina di regia di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità).

2. La relazione di cui al comma 1, lettera b), è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale del consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Art. 5.

Struttura organizzativa

1. Per l'espletamento della propria attività il Garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali.

Art. 6.

Elezione, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è eletto dal consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Alla scadenza del mandato rimane in carica fino all'elezione del suo successore e, comunque, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di elezione del nuovo Garante.

2. Il Garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza ed esperienza nel settore della tutela delle persone con disabilità ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali.

3. La carica di Garante è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento italiano ed europeo, componente del Governo nazionale, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale, sindaco;

b) sindaco e consigliere della Città metropolitana di Roma Capitale;

c) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla regione.

4. La carica di Garante è, altresì, incompatibile con l'esercizio, durante lo svolgimento dell'incarico, di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi, anche potenziale, con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.



5. Il conferimento dell'incarico di Garante a dipendenti regionali e di altri enti dipendenti dalla regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente all'elezione, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al consiglio regionale al fine del consequenziale avvio della procedura di sostituzione.

7. Il consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di dimissioni o accertato impedimento del Garante, il consiglio regionale provvede alla elezione del suo successore entro quarantacinque giorni.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso delle spese previsto per i consiglieri regionali.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'art. 5, comma 1, stimati in complessivi euro 50.000,00, a decorrere dall'anno 2023, si provvede nell'ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio regionale 2023-2025.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 «Risorse umane» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1, del bilancio regionale 2023-2025.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*)

24R00091

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2023, n. 8.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 61 Ordinario del 1° agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale), e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:



ENTRATA				
<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
3 – Entrate extratributarie	400 – Altre entrate da redditi da capitale	+ € 14.987.114,03	-	-
3 – Entrate extratributarie	500 – Rimborsi e altre entrate correnti	+ € 299.807,82	-	-
<i>Totale variazione</i>		+ € 15.286.921,85	-	-


SPESA						
<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Tit.</i>	<i>Legge reg.</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	28/2019, art. 7, c. 105 - Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LazioCrea	+ € 2.900.000,00	-	-
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	+ € 500.000,00	+ € 100.000,00	+ € 1.200.000,00




01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	1	13/2001 - Finanziamento parrocchie ed edifici di culto per interventi socioeducativi (oratori)	+ € 500.000,00	-	-
04 – Istruzione e diritto allo studio	04 – Istruzione universitaria	1	6/2018 - Spese di personale e di funzionamento dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Disco)	+ € 2.000.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	8/2016 - Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte corrente	+ € 90.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	8/2016 - Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale - interventi in conto capitale	+ € 10.000,00	-	-




05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	7/2014, art. 2, cc. 129-130 - Valorizzazione del patrimonio culturale dei Castelli romani attraverso il sostegno al consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani	+ € 150.000,00	-	-
07 – Turismo	01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	26/2007, art. 31 - Promozione turistica manifestazioni tradizionali	+ € 400.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	+ € 460.000,00	+ € 200.000,00	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	+ € 1.325.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	29/1997 - Aree naturali protette (spese di parte corrente)	+ € 80.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	4/2015 - Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese di parte corrente	+ € 100.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	29/1997 - Aree naturali protette (spese in conto capitale)	+ € 175.000,00	-	-



09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	+ € 15.000,00	-	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	02 – Trasporto pubblico locale	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	+ € 800.000,00	-	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	02 – Trasporto pubblico locale	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	+ € 1.000.000,00	-	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	02 – Trasporto pubblico locale	1	30/1998, art. 30, c. 2 (19/2022, art. 9, cc. 160-161) - Finanziamento TPL comuni con popolazione residente pari o superiore a 100 mila abitanti, ad esclusione di Roma Capitale	+ € 1.000.000,00	-	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	02 – Trasporto pubblico locale	1	30/1998, art. 30, c. 2 - TPL concorso finanziario Comune di Roma	-	- € 5.300.000,00	- € 5.300.000,00
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	03 – Trasporto per vie d'acqua	1	2/2010 - Servizio trasporto marittimo Laziomar	-	+ € 5.300.000,00	+ € 5.300.000,00
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	4/2014 - Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità	+ € 250.000,00	-	-



12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 – Interventi per le famiglie	1	7/2022, art. 7 - Spese per il sostegno alla maternità	+ € 500.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	1	7/2022, art. 5 - Contributo in favore di Roma Capitale per il funzionamento del Comitato di candidatura Expo Roma 2030	+ € 1.000.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	22/2019 - Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali (parte corrente)	+ € 500.000,00	-	-
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	2/1995 – Interventi ARSIAL (spese di parte corrente)	+ € 1.035.000,00	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	01 – Fondo di riserva	2	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	-	+ € 6.000.000,00	+ € 7.200.000,00
20 – Fondi e accantonamenti	01 – Fondo di riserva	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	-	-	+ € 1.000.000,00
20 – Fondi e accantonamenti	01 – Fondo di riserva	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	-	- € 6.000.000,00	- € 8.200.000,00



20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	+ € 26.921,85	- € 300.000,00	- € 1.200.000,00
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	2	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025	+ € 470.000,00	-	-
<i>Totale variazione</i>				+ € 15.286.921,85	-	-

2. L'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 5 marzo 2010, n. 2 (promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar S.p.a.) e successive modifiche, nell'ambito del programma 03 della missione 10, titolo 1, come da tabella «Spesa» di cui al comma 1, è pari a euro 11.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2026 al 2029, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 2.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Istituto regionale per le Ville Tuscolane - IRViT

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale), è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025, deliberato dall'Istituto regionale per le Ville Tuscolane (IRViT).

2. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato, derivante dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell'anno precedente, può essere utilizzato, previa valutazione da parte della direzione regionale competente in materia, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio, per le finalità e secondo le priorità indicate dall'art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011.

3. È allegato alla presente legge lo schema riassuntivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025 dell'ente pubblico dipendente di cui al comma 1 (allegato n. 1).

Art. 3.

Sostegno della candidatura della cucina italiana a Patrimonio culturale immateriale Unesco

1. La regione, anche ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto, nell'ambito delle politiche finalizzate allo sviluppo socioeconomico e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico del proprio territorio, partecipa e promuove la realizzazione di progetti, eventi e iniziative, tra i quali una giornata dedicata alla cucina regionale, volti a sostenere la candidatura italiana «La cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale», quale bene da inserire nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», è istituita la voce di spesa denominata: «Spese per la promozione della cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2023 ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante:

a) per l'anno 2023, dalle nuove e maggiori entrate di pari importo, relative agli utili d'esercizio 2022 di Cotral S.p.a., versate nella tipologia 400 «Altre entrate da redditi da capitale» del titolo 3 «Entrate extratributarie»;

b) per ciascuna annualità 2024 e 2025, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.



Art. 4.

Modifiche alle disposizioni dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche

1. All'art. 7 della legge regionale n. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32:

1) le parole: «a far data dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 1° gennaio 2025»;

2) le parole: «entro la data del 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro la medesima data»;

b) al comma 33 le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 1° gennaio 2025»;

c) al comma 35 le parole: «a partire dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 1° gennaio 2025».

Art. 5.

Modifica alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative ai contenziosi per i trasferimenti patrimoniali dello IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune di Roma e della Provincia di Roma

1. Dopo il comma 80 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2022 è inserito il seguente:

«80-bis. Per le finalità di cui al comma 80, la regione concede un contributo straordinario all'ATER della Provincia di Roma, mediante l'istituzione, nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Contributo all'ATER della Provincia di Roma per acquisto sede dall'ATER del Comune di Roma", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 470.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale"».

Art. 6.

Modifica al comma 159 dell'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale

1. Al comma 159, dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2022, le parole: «dalla Regione a decorrere dal 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ASL Roma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2024».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

24R00092

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2023, n. 31.

Partecipazione della Regione Abruzzo al «Premio Pigo» dedicato a Ivan Graziani.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 - Ordinario del 12 luglio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 91/2 del 27 giugno 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2023 N. 31

Partecipazione della Regione Abruzzo al «Premio Pigo» dedicato a Ivan Graziani.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



Partecipazione della Regione Abruzzo al «Premio Pigo» dedicato a Ivan Graziani.

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, dello Statuto regionale, nel rispetto dell'ordinamento europeo e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità culturali regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione partecipa e contribuisce al sostegno del «Premio Pigo», che valorizza, divulga e sostiene l'opera e il ricordo di Ivan Graziani, individuando nuovi talenti, tra i più creativi e originali nel panorama musicale italiano.

Art. 2.

Contributi annuali

1. La Regione Abruzzo contribuisce al sostegno del «Premio Pigo» attraverso la concessione di contributi annuali a favore dell'Associazione Culturale Artistica Ivan Graziani «Pigo», organizzatrice del Premio.

2. Per l'anno 2023, il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 25.000,00 ed è erogato entro il 31 ottobre, previa presentazione, da parte dell'Associazione organizzatrice, della rendicontazione relativa all'edizione 2023.

3. Per gli anni successivi al 2023, la Regione partecipa e contribuisce al sostegno del «Premio Pigo» nell'ambito del Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 8 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale).

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti necessari all'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Aiuti di Stato

1. I contributi di cui alla presente legge, destinati alla realizzazione del «Premio Pigo», sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2023, agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 25.000,00, si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 61645/1 (Contributo Associazione culturale Pigo), Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti».

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61645/1 (Contributo Associazione culturale Pigo) per euro 25.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001/1 per euro 25.000,00.

3. Per gli anni successivi al 2023, la Regione partecipa e contribuisce al sostegno del «Premio Pigo» nell'ambito del Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 8 della l.r. 20/2023.

4. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 91/2 del 27 giugno 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00429

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2023, n. 32.

Mutamento della denominazione del Comune Città di «Popoli» in Città di «Popoli Terme».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 - Ordinario del 12 luglio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 91/3 del 27 giugno 2023;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2023, N. 32

Mutamento della denominazione del Comune città di «Popoli» in città di «Popoli Terme».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Mutamento della denominazione del Comune città di «Popoli» in città di «Popoli Terme».

Art. 1.

Mutamento della denominazione del Comune città di Popoli

1. In considerazione della storia, delle tradizioni, della ricchezza delle acque del Comune di Popoli, della volontà espressa dallo stesso comune di investire sul termalismo, quale elemento fondante dello sviluppo turistico sostenibile della comunità locale e dell'esito favorevole della consultazione popolare indetta ai sensi dell'art. 12, comma 6, lettera b-bis) della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143



(Norme in materia di riordino territoriale dei comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi comuni, unioni e fusioni), la denominazione del Comune città di «Popoli», in Provincia di Pescara, è mutata in quella di città di «Popoli Terme».

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 143/1997, il mutamento della denominazione di cui al comma 1 non implica alcuna modifica dei rapporti istituzionali.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 91/3 del 27 giugno 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPISI

23R00430

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2023, n. 33.

Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 - Ordinario del 12 luglio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 33

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 91/4 del 27 giugno 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2023 N. 33

Modifiche alle leggi regionali n. 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche alle leggi regionali n. 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili.

Capo I

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 11/2023, 14/2023, 19/2023 E 20/2023 IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2023

1. L'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:


«Art. 2 (*Sostegno ai comuni per l'attuazione di interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea*). — 1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie dei comuni della Regione, con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, per l'attuazione di investimenti finanziati nell'ambito di programmi nazionali o europei, la Regione interviene con un anticipo di risorse finanziarie da restituire da parte degli assegnatari entro l'esercizio di erogazione, in ossequio al principio di cui al punto 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ai comuni, che ne facciano richiesta, nel limite massimo del trenta per cento della spesa per l'investimento in corso di realizzazione e comunque nei limiti di cui al comma 4, a condizione che:

- a) l'intervento sia formalmente aggiudicato nel rispetto della normativa sui contratti pubblici e quella comunque applicabile alla fattispecie;
- b) sia stato regolarmente sottoscritto il relativo contratto e sia stata effettuata la consegna formale per l'esecuzione del medesimo;
- c) sia dimostrata la carenza della necessaria liquidità per concedere il previsto acconto all'impresa incaricata della realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui prima del termine dell'intervento siano trasferite, anche parzialmente, al comune le risorse finanziarie assegnate dallo Stato o dall'Unione europea, le stesse devono essere prioritariamente destinate all'estinzione del debito verso la Regione.

3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo per un importo complessivo di euro 10 milioni, di cui euro 5 milioni per l'anno 2023 ed euro 5 milioni per l'anno 2024, per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità, e adotta, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, gli atti organizzativi necessari e conseguenti.



4. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni al bilancio regionale 2023-2025:

a) esercizio 2023 in termini di competenza e cassa:

1) nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: «Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità ai comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea» allocato al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;

2) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato «Concessione crediti per anticipazione di liquidità ai comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea» allocato al Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01;

b) esercizio 2024 in termini di competenza:

1) nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: «Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità ai comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea» allocato al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;

2) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato «Concessione crediti per anticipazione di liquidità ai comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea» allocato al titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.

5. La Giunta regionale ed il Dipartimento Presidenza (DPA), competente in materia, adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 14/2023

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2023, n. 14 (Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo) dopo le parole «senza dimora» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)».

Art. 3.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 19/2023

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 2023, n. 19 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione), dopo le parole «tutela ambientale» sono aggiunte le seguenti «e paesaggistica».

Art. 4.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2023

1. All'art. 2 della legge regionale n. 19/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I progetti generali di gestione di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al preventivo parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente da rendersi nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche»;

b) al comma 5, dopo le parole «Carabinieri forestali» sono inserite le seguenti «nonché con i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale»;

c) al comma 7 le parole «ordinaria e» sono soppresse;

d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. I progetti generali di gestione sono elaborati tenendo in considerazione anche le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, in conformità alle norme del piano paesaggistico regionale, e l'autorizzazione degli interventi ivi previsti è subordinata al rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).».

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/2023

1. All'art. 3 della legge regionale n. 19/2023, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la compensazione dei lavori eseguiti per incrementare la sicurezza idraulica con il valore commerciale attribuito ai materiali litoidi e vegetali estratti di cui ai commi 2 e 3 opera, nei confronti dell'appaltatore, con riferimento alla voce «importo dei lavori», al netto di IVA e spese di carattere generale e altri voci che compongono il quadro economico dell'intervento di manutenzione fluviale.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2023

1. L'art. 4 della legge regionale n. 19/2023 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Interventi da attuarsi per ripristinare l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua*). — 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli attuati in regime di urgenza e somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) e successive modifiche, dai servizi regionali competenti ed individuati quali autorità idraulica, che vengono disposti per ripristinare e conservare il corretto regime idraulico dei corsi d'acqua ed il mantenimento della funzionalità delle difese spondali, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e delle opere di interesse pubblico quali reti infrastrutturali, abitati, aree industriali e commerciali, sono subordinati, ove espressamente previsto, al rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 20/2023

1. Alla legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 2, comma 1, lettera a); 4, comma 3, lettera b); 7, comma 1; 15, comma 2; 16, comma 4, lettera i); 18, comma 3, lettera a); 24, comma 1, lettera g); 26, comma 2; 30, comma 2, lettera d); 65,



comma 1, lettera *s*); 76, comma 2, lettera *c*), le parole «università» e «istituzioni universitarie» sono sostituite dalle seguenti «Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)»;

b) all'art. 61, comma 2, lettera *a*), le parole «col sistema universitario» sono sostituite dalle seguenti «con le Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)».

Art. 8.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 20/2023

1. Alla legge regionale n. 20/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1, le parole «quadro dei principi stabiliti» sono sostituite dalle parole «rispetto di quanto stabilito»;

b) alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 5, le parole «la Direzione» sono sostituite dalle parole «il Segretariato»;

c) al comma 1 dell'art. 10, le parole «per i Beni e le Attività culturali» sono sostituite dalle parole «della Cultura»;

d) la lettera *c*) del comma 3 dell'art. 18 è sostituita dalla seguente:

«*c*) un rappresentante per ciascuna Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio d'Abruzzo»;

e) il comma 4 dell'art. 50 è abrogato;

f) all'art. 68, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in euro 70.907,16 per l'anno 2023, euro 106.413,60 per l'anno 2024 ed euro 97.032,20 per l'anno 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651/1, della parte Spesa del bilancio regionale 2023-2025;

10-ter. Per gli anni successivi al 2025, si provvede con le leggi di bilancio;

10-quater. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati con le risorse del Programma regionale FESR Abruzzo 2021-2027, già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 9380 final, del dicembre 2022 e le cui quote di cofinanziamento sono state individuate dall'art. 38 della legge regionale n. 22/2023.»;

g) al comma 1 dell'art. 80 le parole «articoli 17 e 37» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 17, 37 e 68».

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 32/75

1. Alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 32 (Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese), dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis(*Grotte e cavità artificiali a fini turistici*). — 1. Ai fini della presente legge si definiscono «grotte e cavità artificiali a fini turistici» i siti ipogei che presentano valori ambientali, culturali e speleologici interessanti ai fini della valorizzazione e della fruizione turistica e che, sotto un profilo tecnico, presentano un livello di difficoltà per il quale non è richiesto l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi necessari ai fini della progressione speleologica verticale, quali imbragature, bloccanti per corde e/o discensori.

2. Le grotte e cavità artificiali a fini turistici, nel rispetto della normativa vigente in materia, sono attrezzate con passerelle, corrimani, gradini, impianti di illuminazione, di comunicazione e di trasporto e con

qualsiasi altro manufatto atto a facilitare e favorire la progressione o a superare tratti di ipogeo in cui la difficoltà di progressione risulti maggiore rispetto a quella consentita dal comma 1, fermo restando l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale richiesti dalle varie tipologie di grotte o cavità artificiali.

3. La Regione Abruzzo, per il tramite della Federazione speleologica abruzzese, nell'ambito della gestione del Catasto regionale d'Abruzzo delle Grotte e delle Aree Carsiche della Regione Abruzzo, CA.GRA., istituito sulla base del Protocollo di intesa tra Regione Abruzzo e Federazione speleologica abruzzese stipulato in attuazione della D.G.R. n. 424/2021, redige e aggiorna annualmente l'Elenco regionale delle grotte e cavità artificiali a fini turistici nel quale, per ciascun ipogeo inserito, sono specificati:

a) il soggetto giuridico proprietario o concessionario del sito;

b) la tipologia della cavità e delle grotte, se artificiale o mista;

c) la categoria della cavità artificiale secondo la classificazione di cui all'Allegato 1;

d) la porzione di ipogeo utilizzabile a fini turistici, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Condizione necessaria ai fini dell'inserimento dell'ipogeo nell'elenco regionale di cui al comma 3 è che lo stesso risulti censito nei catasti ufficiali della Federazione speleologica abruzzese mediante:

a) l'assegnazione di un numero di catasto;

b) la realizzazione di un rilievo ipogeo e la restituzione dello stesso in pianta e in sezione longitudinale;

c) la compilazione delle schede catastali ufficiali della Federazione speleologica abruzzese.

5. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25/2004 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), nelle grotte e nelle cavità artificiali a fini turistici inserite nell'Elenco di cui al comma 3 è consentito l'accompagnamento anche da parte di operatori in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del percorso formativo volontario di accompagnatore per il turismo speleologico di cui al Repertorio regionale degli *standard* minimi di percorso formativo.

6. I soggetti giuridici che organizzano attività di accompagnamento nelle grotte e nelle cavità artificiali a fini turistici avvalendosi degli operatori in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del percorso formativo volontario di accompagnatore per il turismo speleologico di cui al comma 5, prima dell'inizio delle visite, acquisiscono le prescritte autorizzazioni di polizia, amministrative e ogni altro provvedimento previsto dalla normativa vigente ai fini dell'espletamento delle attività di accompagnamento e depositano presso l'amministrazione comunale competente per territorio un piano per la gestione delle emergenze e un piano di sicurezza per la specifica attività di visita.

7. Restano ferme le prescrizioni, i vincoli, le procedure e le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, dei parchi e delle riserve naturali, in materia urbanistica ed edilizia nonché quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in materia di beni culturali e del paesaggio.

8. Restano altresì salvi i diritti dei proprietari o di terzi sulle grotte e cave artificiali di cui al presente articolo.».

2. Alla legge regionale n. 32/1975 è inserito il seguente Allegato 1 - Elenco delle diverse categorie in base all'originaria funzione e destinazione d'uso per le quali ciascun ipogeo artificiale è stato realizzato:





Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 39/2012

1. Alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 16, dopo le parole «albo regionale» sono aggiunte le parole «nonché i maestri di sci residenti nel territorio della Regione che abbiano cessato l'attività per anzianità e per invalidità»;

b) al comma 2 dell'art. 16, lettera a), le parole «gli iscritti all'Albo» sono sostituite dalle parole «i membri del collegio»;

c) dopo l'art. 16 è introdotto il seguente:

«Art. 16-bis (*Vigilanza della Regione sul Collegio regionale*). — 1. La vigilanza della Regione sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo professionale e l'elenco delle scuole di sci;

b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento, approva i regolamenti per il funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci, di cui all'art. 16, comma 3, lettera d).

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.».

Art. 11.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 22/2016

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 2016, n. 22 (Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei centri di ricerca del settore agricolo) è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), per le sole annualità 2023 e 2024, la durata dell'esercizio dell'attività di somministrazioni di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari di cui al comma 3 è estesa fino a un massimo di dodici giorni effettivi.».



Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 4/2022

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo) è abrogato.
2. L'art. 6 della legge regionale n. 4/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2024, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Risorse per interventi a favore del mototurismo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.

2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con risorse statali ed europee, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della stessa legge.

3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di turismo provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.».

Art. 13.

Modifiche all'Allegato 3 della legge regionale n. 6/2023

1. All'Allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale 10 febbraio 2023, n. 6 (Legge di Stabilità regionale 2023) le righe:

Associazione culturale Prospettive - Think Tank Chieti	5.000,00 euro	Contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa	DPH
Associazione Sulmona Città d'arte	5.000,00 euro	Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento ed attività associative	DPH
Comune di Roccasale	20.000,00 euro	Contributo straordinario per realizzazione evento «BORGO DI FATE»	DPH

Sono sostituite dalle seguenti:

Accademia musicale Mellianum - Miglianico (CH)	5.000,00 euro	Contributo straordinario per progetto formativo orchestra sinfonica giovanile europea	DPH
Associazione Sulmona sostenibile eventi	5.000,00 euro	Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento ed attività associative	DPH
Comune di Prezza	20.000,00 euro	Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi	DPH


Art. 14.

Definizione delle procedura di liquidazione, costituzione del Collegio di liquidazione e ulteriori disposizioni per la liquidazione del CIAPI

1. Per il completamento della liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione (Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria) di cui alle D.G.R. n. 420/C del 15 luglio 2019 e n. 466 del 3 aprile 2020, è costituito un Collegio di liquidazione composto da tre dirigenti della Giunta regionale in possesso di specifica competenza giuridica, amministrativa e contabile oltre che di pregressa esperienza nella gestione di procedimenti di natura complessa.

2. Il Collegio di liquidazione di cui al comma 1 è nominato, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto che definisce i compensi ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell'art. 60 C.C.N.L. del personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 - 2018 (Onnicomprensività del trattamento economico).

3. Le perdite dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione risultanti a seguito delle attività di cui al comma 1, e all'esito di specifica proposta da parte delle competenti strutture della Giunta regionale, costituiranno oggetto di riconoscimento del conseguente debito fuori bilancio della Regione Abruzzo ex art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche.



4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'istituzione del Fondo di liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazioni, con stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 2.229.035,34 per l'esercizio 2023 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

5. Al bilancio regionale di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023:

1) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 2.229.035,34;

2) in aumento parte spesa: Missione 15, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare «Fondo Liquidazione Associazione CIAPI», da assegnare al Dipartimento lavoro-sociale, per euro 2.229.035,34;

b) esercizio 2024:

1) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 3.000.000,00;

2) in aumento parte spesa: Missione 15, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare «Fondo Liquidazione Associazione CIAPI», per euro 3.000.000,00;

c) esercizio 2025:

1) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 3.000.000,00;

2) in aumento parte spesa: Missione 15, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare «Fondo Liquidazione Associazione CIAPI», per euro 3.000.000,00.

6. La Regione Abruzzo subentra negli eventuali crediti vantati dall'Associazione CIAPI non riscossi nella fase di gestione della liquidazione e risultanti dal rendiconto di liquidazione.

7. Sono fatte salve le iniziative della Giunta regionale qualora la situazione debitoria dell'Associazione risulti in tutto o in parte connessa a responsabilità gestionali pregresse, accertate nelle sedi competenti.

8. La Giunta regionale, per il tramite dei competenti Dipartimenti dell'Ente preposti per materia, è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari all'attuazione del presente articolo.

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme del codice civile.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 91/4 del 27 giugno 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPISI

23R00431

REGIONE SICILIA

LEGGE 19 settembre 2023, n. 10.

Ratifica, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 41 del 29 settembre 2023 - S.O. n. 33)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ratifica, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

1. L'Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, allegata alla presente legge, è ratificata ai sensi dell'117, ottavo comma, della Costituzione.

2. L'Intesa di cui al comma 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 24 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 in materia di contributo annuale al Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), cui si fa fronte con le risorse stanziare nella Missione 1, Programma 2, capitolo 105701 del bilancio regionale per il triennio 2023-2025.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 settembre 2023

SCHIFANI

(Omissis).

23R00502



MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-008) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 3 0 2 *

€ 2,00

